

CAMERA DEI DEPUTATI N. 147

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LABRIOLA, BALZAMO, CAPACCI, CELLINI, DIGLIO, SALERNO,
CONTE, MARIANETTI, TIRABOSCHI**

Presentata il 2 luglio 1987

**Norme di programmazione geologico-mineraria
e norme quadro sulle cave e torbiere**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia è un Paese che si ricorda del suo sottosuolo solo quando intervengono alluvioni o terremoti. Allora ci si rende conto che noi conosciamo poco il nostro sottosuolo e che abbiamo un grosso ritardo per quanto riguarda gli strumenti, le possibilità, la mobilitazione delle energie intellettuali e imprenditoriali private e pubbliche, ai fini della programmazione geomineraria.

La nostra insufficienza, che contrasta con l'alto livello scientifico e tecnologico di cui disponiamo, dà luogo al ripetersi di eventi tragici, non sufficientemente previsti, che vengono poi catalogati nel capitolo delle « fatalità ». L'insufficienza si estende anche alla tematica internazionale: l'Italia, paese povero di materie prime, poco o nulla ha fatto e fa — al di fuori del settore degli idrocarburi — per

assicurarsele all'estero, in condizioni di indipendenza, preveggenza, economicità, mediante la valorizzazione del suo lavoro e del suo *know-how*.

Luigi Einaudi sostenne, in uno scritto del dopoguerra, che ad alcuni parve paradossale, che l'Italia — proprio perché scarsa di materie prime — sarebbe stata in migliore condizione di altri paesi nella politica industriale, non essendo vincolata all'esigenza di utilizzare a tutti i costi risorse locali. Vi è del vero in questa tesi ma a condizione che non si trascuri quello che abbiamo in Italia, affinché non ci si reputi più poveri di quel che siamo e perché non si rimanga per colpa nostra — e per carenza di spesa pubblica — poveri di materie prime; ed a condizione che si valorizzi la nostra potenziale « mobilità » internazionale rispetto a gran parte delle materie prime per effettuare

una politica mineraria nazionale di ampio respiro: basata sul concetto di cercare altrove ciò che occorre per le basi minerarie dei nostri processi di trasformazione industriale.

Emergono, dunque, tre compiti:

a) accertamento e programmazione geologica per fini di sicurezza;

b) valorizzazione delle risorse minerarie nazionali;

c) politica mineraria attiva, a livello internazionale.

L'intervento pubblico appare, per tutti e tre questi compiti essenziale, sia come attività dell'apparato pubblico statale e regionale nella gestione tecnologica e amministrativa, sia come politica di spesa pubblica e come attività delle imprese pubbliche, in particolare l'ENI.

Capo I: Norme sulla programmazione geologico-mineraria.

Nel settore minerario gli altri paesi industrializzati hanno già preso, o stanno prendendo quei provvedimenti che ritenevano necessari in rapporto alle loro esigenze produttive e strategiche e sono state elaborate politiche di rilancio e di incentivazione destinate a dare slancio ad un settore stagnante in molti comparti.

Questo atteggiamento che in qualche caso sconfinava nell'accaparramento, riguarda anche paesi produttori, come gli Stati Uniti, i quali, per motivi strategici stanno aumentando sia la loro presenza all'estero che le scorte.

Proprio dall'esigenza di un intervento normativo in materia di programmazione geologico-mineraria discende la presente proposta di legge che, al Capo I, detta norme nel cui campo di applicazione rientrano tutte le sostanze minerali ad esclusione di quelle (idrocarburi, fluidi geotermici, minerali di uranio) che per le loro caratteristiche richiedono una specifica disciplina (articolo 1).

Gli indirizzi generali per la programmazione del settore sono affidati al CIPE

(articolo 2) e, nel quadro di tali indirizzi, il Ministero dell'industria elabora programmi quinquennali nei quali sono indicati modalità ed obiettivi delle iniziative di ricerca (articolo 3). Tali programmi, dopo l'approvazione del CIPI, vengono trasmessi al Parlamento.

La ricerca di base (articolo 4) viene individuata come attività pubblica, affidata al Ministero dell'industria che la esercita direttamente o, mediante convenzione, tramite l'ENI e gli Enti minerari delle Regioni a statuto speciale.

Per quanto riguarda l'affidamento di questa prima fase ad operatori pubblici la scelta è dettata dal fatto che questa attività produce informazioni che sono di proprietà dello Stato, il quale le mette a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

Sulle aree indiziate (articoli 5 e 6) ha luogo, in base a precisi programmi (articolo 7), la ricerca operativa (articolo 8) da parte dei soggetti interessati, pubblici e privati ai quali vengono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 60 per cento, per le spese strettamente connesse alle attività di ricerca operativa (articolo 9).

Di tali contributi è previsto il recupero (articoli 10 e 11) nel caso in cui la ricerca si concluda positivamente con la messa in produzione del giacimento; è prevista inoltre la sospensione del rimborso in caso di perdite di gestione (articolo 12).

Per quanto riguarda la produzione di sostanze minerali dichiarate dal CIPE di rilevante interesse per il Paese si è ritenuto di fare accedere alla possibilità di finanziamenti a tasso agevolato, erogati dagli istituti di medio credito e dalle banche i titolari di concessione mineraria (articolo 13).

Naturalmente le iniziative agevolabili in base alla presente legge non sono ammissibili ad agevolazioni previste da altre leggi (articolo 14).

I successivi articoli 15 e 16 disciplinano rispettivamente la fattispecie delle miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione per motivi strategici (o di

economia generale) e quella delle miniere tenute in produzione o riattivate anche in perdita: si tratta evidentemente di circostanze eccezionali che richiedono il massimo dell'attenzione da parte degli organi preposti al controllo ed alla programmazione delle attività minerarie, per evitare che uno strumento destinato ad essere usato in particolari condizioni divenga uno strumento di politica assistenziale.

Alle incentivazioni indicate si affianca poi la possibilità (articolo 17) che il CIPI consideri prioritariamente, ai fini dell'utilizzo del fondo per la ricerca applicata, le domande riguardanti progetti tendenti alla messa a punto di nuove tecnologie dirette al perfezionamento dei procedimenti minerari. Tale priorità è estesa al perfezionamento delle tecniche relative ai noduli polimetallici.

Per quanto riguarda la ricerca mineraria all'estero la proposta di legge (articolo 18) individua nell'ENI e nell'IRI (limitata ai minerali di ferro ed ai carboni destinati all'impiego siderurgico) gli operatori pubblici destinatari degli interventi.

Questa scelta risponde alla necessità di garantire che le risorse stanziato dallo Stato siano effettivamente utilizzate per attività destinate ad avvantaggiare l'apparato produttivo del Paese: ciò non sarebbe possibile quando si aprisse l'accesso di fondi a società operanti in Italia ma potenzialmente controllate da centri decisionali esteri.

La scelta dell'operatore pubblico risulta inoltre logica perché la norma si riferisce ad attività di ricerca e non di coltivazione di giacimenti minerari; in altri termini è opportuno che alle autorità del Paese ospite si presenti un interlocutore che intrattenga tutti i necessari rapporti e svolga tutte le azioni occorrenti alla prospezione ed alla ricerca sulle aree ritenute di maggiore interesse.

L'articolo 19 include tra le attività assicurabili (ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 maggio 1977, n. 227) quelle inerenti alle attività minerarie all'estero. Viene inoltre previsto che il CIPES im-

partisca al riguardo alla sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) le opportune direttive.

I termini entro i quali il Ministro dell'industria riferirà al Parlamento sullo stato di attuazione e sulle prospettive di applicazione della legge sono stabiliti dal successivo articolo 20.

Sono infine previste deleghe al Governo necessarie, tra l'altro, per l'adeguamento delle norme che regolano l'attività mineraria alle disposizioni regionali in materia, alla legge di scioglimento dell'E-GAM, per lo snellimento delle procedure per il rilascio dei titoli minerari (articolo 21), per l'individuazione delle norme di carattere tecnico nonché la modifica e l'integrazione di altre norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 (articolo 22), n. 128.

Capo II: Norme quadro in materia di cave e torbiere.

Gli articoli dal 23 al 28 del progetto di legge dettano norme quadro in materia di cave e torbiere individuando alcuni principi generali ed escludendo le norme di contenuto dispositivo la cui competenza specifica è della regione: con il riferimento ai principi costituzionali si definisce infatti la cornice entro la quale vengono fissati i limiti che vincolano sia lo Stato che la regione, ciascuno nel proprio ambito.

Per quanto riguarda il regime proprietario si ritiene (articolo 24) di stabilire la natura demaniale delle cave e delle torbiere includendole nel patrimonio indisponibile delle regioni.

Non vi è dubbio che tale principio generale sia in linea con il dettato costituzionale in materia di proprietà in quanto la scelta è determinata da considerazioni che portano a privilegiare le necessità pubbliche rispetto a quelle private, soprattutto in un momento come l'attuale in cui si determina la precisa esigenza di utilizzare al massimo le risorse interne.

L'articolo 25 stabilisce il principio della libertà di ricerca mentre il successivo (articolo 26) individua alcuni elementi precipui dell'attività di coltivazione (regime di concessione con il diritto di precedenza per il proprietario del suolo) e fa un esplicito richiamo all'esigenza di una regolamentazione regionale per quanto attiene alla tutela dei valori ambientali.

È infine previsto il divieto di ricerca e coltivazione allorché si verificano rischi per l'equilibrio idrogeologico e geomorfologico del territorio.

Precisi riferimenti alle competenze regionali esistono anche in materia di controllo e vigilanza delle attività di coltivazione (articolo 27). Per quanto attiene alla disciplina giuridica della ricerca e della coltivazione è prevista l'applicazione delle norme nazionali vigenti, fino a quando non saranno emanate le necessarie normative regionali (articolo 28).

L'onere finanziario complessivo del provvedimento è indicato negli articoli 29 e 30 con un aggiornamento che tiene conto del processo inflazionistico.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

NORME SULLA PROGRAMMAZIONE GEOLOGICO-MINERARIA NAZIONALE

ART. 1.

1. Rientrano nel campo di applicazione del presente capo le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonché dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali di uranio.

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia di miniere.

ART. 2.

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sentite le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni di categoria pubbliche e private, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie.

2. Il CIPE, entro il termine suddetto, indica inoltre le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore ed individua le sostanze minerali che, nel quadro degli indirizzi fissati ai sensi del comma 1 e sulla base delle indicazioni di politica industriale in attuazione della legge 12 agosto 1977, n. 675, rivestono rilevante interesse per il Paese e necessitano di un particolare sostegno finanziario.

3. Il CIPE annualmente verifica ed eventualmente modifica l'indicazione delle azioni da intraprendere e l'individuazione delle sostanze minerarie, di cui al comma 2.

ART. 3.

1. Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere, la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e d'intesa con i Ministeri interessati, predispone programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuovere la ricerca.

2. I programmi, nonché i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti alla approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il quale li trasmette al Parlamento.

3. I programmi, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime minerarie della consistenza delle riserve minerarie accertate e della previsione della possibilità di integrazione di tali riserve attraverso partecipazioni e investimenti all'estero, indicano:

a) le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonché sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;

b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;

c) gli indirizzi per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario, ivi compresa l'evidenziazione della situazione geologica italiana, nonché i riflessi sismici.

4. Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.

5. In tali zone, relativamente al territorio nazionale, è sospesa la concessione di nuovi permessi di ricerca fino alla conclusione delle attività di cui all'articolo 4.

6. I titolari di permessi di ricerca nelle stesse zone sono tenuti a presentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dal titolo, progetti di ricerca adeguati alle manifestazioni presenti nelle aree oggetto del titolo minerario.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle Regioni a statuto speciale, si pronunciano sui progetti di cui al precedente comma. In caso di valutazione negativa può essere pronunciata la decadenza dal titolo.

8. Il controllo sull'esecuzione dei progetti è esercitato dagli ingegneri capo dei distretti minerari e dai competenti organi delle Regioni a statuto speciale.

ART. 4.

1. La ricerca di base consiste nella raccolta di dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche, geognostiche e giacimentologiche; nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

2. Ad eccezione di quanto stabilito nell'articolo 1, comma 1, nel corso della esecuzione della ricerca di base sono presi in considerazione tutti gli elementi geologici, geofisici, geochimici e

giacimentologici che interessino le strutture geominerarie a cui possono essere geneticamente legati giacimenti minerali anche relativi ai fluidi geotermici ed ai minerali radioattivi.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attività di cui al comma 1, direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi e gli Enti minerali delle regioni a statuto speciale, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica in via preliminare ed assicura nel corso dell'esecuzione delle convenzioni la coerenza e la compatibilità delle metodologie di ricerca adottate.

5. Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere i tempi di realizzazione dello stesso.

6. L'ENI esercita l'attività di cui al comma 2, ai sensi della propria legge istitutiva e può avvalersi di studi e ricerche effettuati od effettuabili da parte di università o di altri soggetti pubblici o privati.

7. I possessori dei fondi sui quali vengono effettuate operazioni di ricerca di base non possono opporsi all'effettuazione dei lavori di ricerca ferme restando le vigenti norme di polizia mineraria.

8. I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse e ne dà sintetica pubblicazione su apposito bollettino.

ART. 5.

1. In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attività di ricerca di base, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere, di-

chiara le aree indiziate per minerale con decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 6.

1. Entro 30 giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, dichiara le aree che risultano già indiziate per le sostanze minerali individuate ai sensi del predetto articolo 2, comma 2, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa.

ART. 7.

1. Relativamente alle aree di cui agli articoli 5 e 6, i richiedenti titoli minerari devono presentare programmi di ricerca e sviluppo minerario, da valutarsi secondo le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 3.

ART. 8.

1. La ricerca operativa consiste nella esecuzione di studi di carattere geogiacimentologico, geofisico e geochimico di dettaglio; nella esecuzione di fori di sonda, di scavi a cielo aperto ed in sottterraneo per la ricerca e la delimitazione di nuovi giacimenti minerari; nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni; nell'elaborazione statistica dei dati; nella esecuzione di studi di fattibilità minerari e mineralurgici.

ART. 9.

1. Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6, i quali presentino programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo

3, sono concessi contributi nella misura massima del 60 per cento delle spese afferenti a:

a) rilievi di dettaglio geominerari, topografici, geofisici e geochimici e relativi studi;

b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;

c) opere stradali inerenti all'attività di ricerca, alloggi minimi per gli addetti ai lavori, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca;

d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduazione dell'acqua, di ventilazione e simili, inerenti all'attività di ricerca, nonché loro ampliamento e rammodernamento;

e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.

2. Le spese per le opere di cui al comma 1 sono ammissibili a contributo nella misura strettamente adeguata alla effettiva entità della ricerca e con le modalità di cui al successivo comma 5.

2. Dal computo delle spese indicate nel comma 1 sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.

3. I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

4. L'ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al comma 1, nonché la congruità delle spese sostenute.

6. Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo e

non superino comunque l'ammontare del 5 per cento della spesa totale della ricerca sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario: varianti che superino il 5 per cento della spesa totale ammessa a contributo debbono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ingegnere capo del distretto minerario competente.

7. I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori.

ART. 10.

1. Salva l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 936 del codice civile, le opere e gli impianti costruiti con il beneficio dei contributi di cui all'articolo 9 non possono essere demoliti, asportati o utilizzati, anche parzialmente, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tale autorizzazione è subordinata al rimborso della parte di contributo erogato per le opere e per gli impianti, rapportato al valore residuo.

ART. 11.

1. Con il decreto ministeriale di cui al comma 4 del precedente articolo 9 è determinato il piano di recupero del contributo, anche per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal ricercatore e di cessione della concessione stessa.

2. I contributi sono recuperati qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione.

3. La data effettiva di inizio delle attività di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorità mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza.

4. Il recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data di inizio dell'attività di produzione. Gli interessi, nella misura annua del

tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data suddetta.

5. Il concessionario che non provvede al pagamento secondo le modalità stabilite nel decreto di concessione del contributo può essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione.

ART. 12.

1. Il pagamento di cui all'articolo 11, comma 4, è sospeso a richiesta del concessionario nel caso di sospensione dei lavori autorizzata ai sensi dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, nonché, nel caso in cui le attività di coltivazione diano luogo a perdite di gestione, ai sensi dell'articolo 16 e nei limiti delle suindicate perdite.

ART. 13.

1. Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati ad accordare finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria, relativamente alle sostanze minerarie definite all'articolo 2, comma 2.

2. La domanda di finanziamento deve essere presentata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione.

3. Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva con de-

creto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al comma 4.

6. Il contributo in conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

7. La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, è pari al 70 per cento degli investimenti necessari all'estrazione e alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.

8. Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

ART. 14.

1. Le iniziative agevolabili in base alla presente legge non sono ammissibili ad agevolazioni previste da altre leggi.

2. La quota di investimenti ammessa al finanziamento agevolato è aumentata di 10 punti quando concorrano finanziamenti derivanti dalla legislazione comunitaria.

ART. 15.

1. Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio

e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e le regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o più miniere per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza, si intende espresso favorevolmente.

2. Nella proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato devono essere indicati i singoli minerali e miniere interessati, nonché, per ciascuna miniera, le spese relative e la quantità di manodopera necessaria.

3. Durante il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare una produzione del minerale limitatamente a quei quantitativi che non comportino un aumento della spesa complessiva e non superino i livelli del fabbisogno nazionale.

4. Le spese complessive sono a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate mensilmente sotto forma di contributi per addetto, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi ai materiali di acquisto e di consumo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non sono in ogni caso rimborsati i maggiori costi necessari per la produzione autorizzata ai sensi del comma 3.

5. L'attività di cui ai commi precedenti è svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con la stessa procedura di cui al comma 1, il CIPI può deliberare la cessazione del mantenimento in stato di potenziale coltivazione.

ART. 16.

1. Per non oltre cinque anni dalla delibera del CIPE di cui al comma 2 dell'articolo 2, il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonché allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche par-

ziale delle sostanze minerali individuate nella summenzionata delibera, può eccezionalmente deliberare che siano riattivate miniere già esistenti di sostanze di rilevante interesse per il Paese, pur se tale riattivazione dà luogo a perdite di gestione. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera, tenuto conto del fabbisogno nazionale.

2. La delibera del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di industria e la regione interessata. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

3. Le perdite di gestione sono totalmente ripianate a titolo di contributo a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera.

4. Le domande del contributo di cui al comma 3, per la gestione di attività di coltivazione deliberata dal CIPI ai sensi del comma 1, devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni singola unità produttiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegato il relativo conto economico di esercizio.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro e da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce il modello tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci.

ART. 17.

1. Ai fini dell'utilizzo del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla

legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, il CIPI considera con priorità le domande relative a progetti di ricerca applicata rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di quelli esistenti per lo sviluppo tecnologico o la razionalizzazione dei procedimenti di estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali, per la elaborazione e la sperimentazione dei processi mineralurgici e metallurgici sostitutivi di quelli tradizionali, nonché per l'aumento della produttività.

2. Il CIPI considera altresì con priorità i progetti di ricerca applicata volti al perfezionamento delle tecniche di rinvenimento, estrazione e valorizzazione di noduli polimetallici.

3. Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di progetti presentati da consorzi industriali ai quali partecipano operatori sia italiani che stranieri.

Art. 18.

1. Per dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, possono essere concessi all'ENI contributi in misura del 60 per cento delle spese sostenute all'estero per:

a) rilievi di carattere geofisico, geo-chimico, geologico e giacimentologico e relativi studi;

b) iniziative ed attività di ricerca operativa, compresa quella relativa ai noduli polimetallici;

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

2. Relativamente al disposto delle lettere b) e c), i contributi possono essere concessi anche all'IRI per i minerali di ferro ed i carboni destinati ad impiego siderurgico.

3. I contributi sono concessi, previa delibera del Comitato interministeriale

per la politica economica estera (CIPES) con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche.

4. I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori certificati dal Servizio geologico di Stato.

ART. 19.

1. Tra le operazioni assicurabili in relazione ai rischi politici ai sensi dell'articolo 15, primo comma, lettera *e*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, sono comprese quelle inerenti alle attività di ricerca, sviluppo e produzione di minerali all'estero.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) impartisce alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione — SACE — direttive specifiche circa le attività di assicurazione e riassicurazione delle operazioni di cui al comma 1 e fissa la misura percentuale del fondo di dotazione della sezione da destinare alle predette attività.

ART. 20.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato e sulle prospettive di applicazione della legge, nonché sull'attuazione dei programmi di cui all'articolo 3.

ART. 21

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione interparlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, un atto avente forza di

legge per l'aggiornamento e la revisione delle vigenti norme concernenti l'attività mineraria contenute nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) adeguare le norme esistenti alle disposizioni in materia di ordinamento regionale di programmazione e assetto del territorio, di salvaguardia dell'ambiente, alla legislazione in materia fiscale e di incentivazione alle attività produttive, alle norme concernenti il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna contenute nelle leggi 11 giugno 1962, n. 588, e 24 giugno 1974, n. 268, nonché alle norme concernenti lo scioglimento dell'EGAM, contenute nel decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, e nel decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 1978, n. 279;

b) adeguare le norme esistenti alla evoluzione tecnologica raggiunta dal settore della ricerca mineraria, mantenendo inalterati i principi ispiratori del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

c) consentire il rilascio di titoli minerari in contitolarità;

d) snellire le procedure relative al rilascio dei titoli minerari;

e) provvedere, ove occorra, al trasferimento di competenze e di uffici da una direzione generale ad altra del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) provvedere al riordinamento del Consiglio superiore delle miniere, anche attraverso una sua articolazione su basi funzionali;

g) provvedere al riordinamento ed al potenziamento del Servizio geologico di Stato, anche mediante l'istituzione di sedi periferiche ed attribuendogli, tra gli altri, il compito di provvedere in tempi brevi al rilevamento della carta geologica d'Ita-

lia ed al suo costante aggiornamento, anche sotto il profilo sismologico.

2. Le attività disciplinate e dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, non sono soggette alle norme di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 22.

1. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro i termini di cui all'articolo 21, norme aventi valore di legge per:

a) l'individuazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, che rivestono carattere meramente tecnico. Tali norme potranno essere modificate ed integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi di concerto con le amministrazioni interessate e sentito il Consiglio superiore delle miniere;

b) la modifica e l'integrazione delle altre norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per adeguarle all'evoluzione tecnologica del settore minerario, tenuto conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) tutelare l'esigenza di un efficace e puntuale svolgimento delle attività minerarie in conformità delle norme della buona tecnica temperandole con le necessità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ed evitando ogni danno o rischio di danno a terzi;

2) assicurare il coordinamento delle norme delegate con la legislazione vigente in materia di tutela dall'inquinamento, nonché in materia sanitaria e di igiene del lavoro;

3) estendere l'applicabilità delle norme delegate, oltre che ai titolari dei titoli minerari, anche alle persone fisiche e giuridiche ad essi legate da rapporti contrattuali per lo svolgimento delle attività minerarie;

4) affidare la vigilanza sullo svolgimento delle attività indicate nelle precedenti lettere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale la esercita di concerto con i Ministri della marina mercantile, degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle poste e telecomunicazioni, della sanità, del lavoro, ciascuno per quanto di sua competenza;

5) assicurare il coordinamento con il regolare esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative loro affidate;

6) assicurare il coordinamento delle norme delegate con le norme emanate e da emanarsi in materia di sicurezza di impianti industriali da parte di organismi nazionali ed internazionali a ciò abilitati;

7) provvedere al massimo snellimento delle procedure amministrative relative allo svolgimento delle attività indicate nelle precedenti lettere.

CAPO II

NORME QUADRO IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

ART. 23.

1. I principi fondamentali nella materia delle cave e delle torbiere di cui all'articolo 117 della Costituzione sono quelli previsti dal presente capo.

ART. 24.

1. Le cave e le torbiere, in quanto giacimenti suscettibili di sfruttamento industriale, fanno parte del patrimonio indisponibile regionale.

2. Nel caso in cui siano di proprietà dei comuni, fanno parte del patrimonio indisponibile comunale.

3. I diritti di proprietà ed ogni altro diritto reale, a qualsiasi titolo costituito su tali beni, sono estinti.

ART. 25.

1. La ricerca per la coltivazione delle cave e delle torbiere è libera e può subordinarsi al permesso dell'autorità solo per il pubblico interesse e per l'interesse legittimo dei terzi.

ART. 26.

1. La coltivazione delle cave e delle torbiere avviene mediante il rapporto di concessione a tempo determinato.

2. Il proprietario del suolo ha la precedenza, a parità di condizioni, nell'attribuzione delle concessioni.

3. Le norme in materia, devolute alla competenza delle regioni, assicurano la tutela dei valori ambientali e si uniformano alla programmazione territoriale, nell'ambito della programmazione geologico-mineraria dello Stato di cui all'articolo 3.

4. L'equilibrio idrogeologico e geomorfologico, nonché le condizioni di sicurezza del territorio, devono in ogni caso essere garantiti, anche con il divieto assoluto della ricerca e della coltivazione, se necessario.

5. Ai fini di cui al comma 4, il Servizio geologico di Stato esprime parere in ordine alle condizioni di sicurezza, con particolare riguardo agli aspetti sismologici.

ART. 27.

1. L'attribuzione delle competenze in materia di controllo e di vigilanza sulle attività di coltivazione delle cave e delle torbiere è disposta conformemente alle

norme sul decentramento delle funzioni dallo Stato alle regioni.

ART. 28.

1. Fino a quando la regione non avrà emanato le norme relative alla disciplina giuridica della ricerca e della coltivazione delle cave e delle torbiere, si applicano le norme vigenti.

ART. 29.

1. Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 40 miliardi in ragione di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1992;

b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, lire 71 miliardi in ragione di lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 1989-1990 e di lire 13 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1992;

c) per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 13, lire 194 miliardi, in ragione di lire 7 miliardi per il 1989, di lire 11 miliardi per il 1990, di lire 15 miliardi per il 1991, con rinvio alla modulazione che sarà stabilita nella legge finanziaria per il 1992 per i successivi esercizi;

d) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 15 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 16, lire 73 miliardi in ragione di lire 24 miliardi per il 1989 e di lire 16 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992;

e) per la promozione dell'attività di ricerca mineraria all'estero di cui all'articolo 18, lire 96 miliardi in ragione di lire 24 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1992;

f) per il riordinamento ed il potenziamento del Servizio geologico di Stato, di cui all'articolo 21, lire 5 miliardi in ragione di 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1989 al 1994.

2. Le somme non utilizzate negli esercizi di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

ART. 30.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 80 miliardi per il 1989, 76 miliardi per il 1990 e 72 miliardi per il 1991, si provvede, per il 1989, per lire 30 miliardi a carico dell'accantonamento « Politica mineraria » e per 50 miliardi a carico dell'accantonamento « Piano finanziamento ENEA » iscritti, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 del Ministero del tesoro; per il 1990 e per il 1991 a carico del medesimo accantonamento « Politica mineraria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.